

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO DURATA

ART.1

La Società **"AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA S.P.A."** è regolata dalle norme del presente statuto.

ART.2

La sede legale della società è in Perugia.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire, trasferire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, agenzie, uffici, rappresentanze, punti di vendita.

La direzione della società può essere fissata anche fuori dalla sede sociale.

L'indirizzo completo della sede sociale e delle eventuali sedi secondarie è fatto risultare ai sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile.

ART.3

La società ha per oggetto l'attuazione di politiche per uno sviluppo sostenibile in campo energetico-ambientale e per la protezione climatica del pianeta.

Le sue azioni sono mirate al risparmio energetico e alla razionale gestione delle risorse energetiche degli enti pubblici, segnatamente di quelli locali territoriali, delle piccole e medie imprese, nell'edilizia residenziale e residenziale pubblica e nei trasporti attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, la ricerca finalizzata alle condizioni ottimali di approvvigionamento energetico, la promozione e lo sviluppo dello sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.

A tal fine la società potrà acquistare e/o realizzare anche tecnologie innovative nonché sistemi informativi integrati.

Tali attività potranno essere esercitate direttamente o a mezzo partecipazioni di controllo o riferimento in altre società, di persone o di capitali, fatta salva la facoltà di acquistare partecipazioni anche di minoranza in altre imprese o società aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, purchè nei limiti di cui all'art.2361 C.C., e senza che ciò comporti sollecitazione al pubblico.

La capacità della società è generale, quindi gli Organi Sociali potranno compiere tutti gli atti ritenuti utili in relazione alle attività di cui

all'oggetto; potranno in particolare prestare garanzie reali o personali a favore di terzi; la società potrà inoltre ricevere prestiti da soci, società controllanti, controllate (anche da una stessa controllante), collegate, purchè nei limiti e sotto l'osservanza dell'art. 11 D.Lgs. n. 385/1993 e successive disposizioni di attuazione.

E' fatto divieto di esercitare attività professionali riservate o riconducibili alla qualifica di intermediario finanziario di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 385/1993.

ART. 4

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata, una o più volte, nei modi e nei termini visti dalla legge.

La società potrà essere sciolta prima della scadenza del termine con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci e negli altri casi comunque stabiliti dalla legge.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

ART. 5

Il capitale sociale è di euro 182.520,00 (centottantaduemilacinquecentoventi/00) ed è suddiviso in n. 60 (sessanta) azioni ordinarie cui è

attribuito valore nominale di euro 3.042,00 ciascuna.

Le azioni sono emesse secondo le norme di legge e raggruppate in certificati nominativi; sono indivisibili ed attribuiscono uguali diritti; tuttavia con modifiche statutarie possono essere create categorie di azioni con diritti diversi e stabiliti nella relativa delibera di assemblea straordinaria, osservati i limiti di legge; le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura o crediti; le opere o servizi non possono costituire oggetto di conferimento di capitale.

In caso di aumento del capitale sociale l'assemblea può concedere delega agli amministratori ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile.

Nell'ipotesi di aumento del capitale sociale i versamenti sulle azioni saranno richiesti dagli amministratori nei termini ritenuti convenienti o stabiliti dalla delibera assembleare.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse moratorio in ragione del 3% (tre per cento) annuo superiore al Tasso Ufficiale

di Riferimento (TUR), salvo il disposto dell'articolo 2344 del codice civile.

Il capitale sociale potrà essere ridotto nell'ipotesi prevista dall'articolo 2445 del Codice Civile anche mediante assegnazione ai soci o gruppi di soci, di determinate attività sociali, di aziende o complessi aziendali, di azioni e di quote di partecipazione in altre società.

I versamenti in conto capitale o a titolo di finanziamento effettuati ai soci sono improduttivi di interessi, salvo che diversamente risulti da una delibera dell'assemblea.

ART. 6

In caso di comproprietà sulle azioni dovrà essere nominato un rappresentante comune dandone comunicazione alla società per l'annotazione nel libro dei soci.

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, s'intende eletto a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal libro dei soci.

ART. 7

In caso di trasferimento delle azioni e/o dei diritti di opzione - e in caso di costituzione di pegno o di diritto di usufrutto sulle azioni qualora

il voto come per legge venga attribuito al creditore pignoratizio o all'usufruttuario - il nuovo socio, l'usufruttuario o il creditore potranno ottenere l'iscrizione del trasferimento o del pegno nel libro soci solo se otterranno il placet da parte dell'organo amministrativo.

A tale proposito, per ottenere l'iscrizione nel libro soci del trasferimento dell'azione e/o dei diritti di opzione o l'iscrizione della costituzione di usufrutto o del vincolo nascente dal pegno bisognerà che l'acquirente o il creditore siano soggetti dotati o meno di personalità giuridica, aventi competenza nel settore energetico ed in ogni caso interessati direttamente o indirettamente alle problematiche energetiche in virtù del loro statuto. Qualora il socio intenda alienare per atto tra vivi a titolo oneroso tutta o parte della sua partecipazione o dei diritti di opzione derivanti da aumento oneroso di capitale sociale, dovrà offrire in prelazione agli altri soci le azioni e/o i diritti di opzione, in proporzione alle azioni da ciascuno possedute.

A tal fine coloro che intendono trasferire quanto detto al precedente comma debbono farne offerta agli altri soci, quali risultano dal libro dei soci,

mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che deve essere spedita contemporaneamente a ciascun socio informandone contestualmente con lo stesso mezzo la società; nell'offerta debbono essere indicate le generalità dell'acquirente, il prezzo e le modalità del trasferimento.

Gli altri soci debbono comunicare agli offerenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento dell'offerta se intendono esercitare il diritto di prelazione, dandone comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento sia del socio trasferente che, contemporaneamente, alla società.

L'accettazione dovrà, per altro, riguardare tutte le azioni e/o i diritti di opzione offerti in vendita.

Nel caso in cui i soci abbiano dichiarato nel termine di voler esercitare il diritto di prelazione, e ritengano che il corrispettivo stabilito sia eccessivo rispetto al valore delle azioni e/o dei diritti di opzione e non si realizzi un accordo su questo punto, essi dovranno chiedere, contemporaneamente all'esercizio del diritto di prelazione, che il valore delle azioni e/o dei diritti di opzione sia stabilito da un collegio di estimatori composto da tre membri, designati uno dal socio o dai soci che intendono trasferire le azioni

e/o i diritti di opzione, l'altro dal socio o dai soci che intendono esercitare il diritto di prelazione e che trovino eccessivo il corrispettivo stabilito; il terzo sarà scelto di comune accordo dai primi due, tra persone, società od enti che abbiano specifica competenza nelle valutazioni di partecipazioni in società, ed in mancanza nominato, nello stesso ambito, dal Presidente della Camera di Commercio territorialmente competente in relazione alla sede della società.

Il Collegio di stimatori dovrà emettere la propria determinazione nel termine di novanta giorni dalla nomina e questa sarà vincolante per le parti come se fosse il risultato di un loro accordo.

Il pagamento del prezzo avverrà negli stessi termini richiesti al terzo acquirente a titolo oneroso.

Agli effetti del presente articolo è assimilata al trasferimento di azioni la costituzione - sulle medesime e sui diritti di opzione - di diritti reali, tanto di godimento quanto di garanzia, qualora, come per legge, l'esercizio del diritto di voto spetti all'usufruttuario o al creditore pignoratizio.

In tale ipotesi il socio che intenda costituire l'usufrutto o il pegno sulla azione o sui diritti di

opzione dovrà comunicare una proposta di vendita agli altri soci secondo quanto indicato nel sesto comma del presente articolo, fermo rimanendo che - qualora i soggetti oblati ritengano eccessivo il corrispettivo richiesto - potranno fare riferimento alla determinazione di un collegio di stimatori, nominato come sopra detto e con gli stessi effetti sopra menzionati.

Ai fini delle modalità e dei termini dell'accettazione si rinvia a tutto quanto sopra esposto.

ART. 8

L'emissione di obbligazioni non convertibili è rimessa a delibera del Consiglio di Amministrazione; tuttavia le emissioni di importo superiore all'ammontare del capitale sociale dovranno essere autorizzate dall'assemblea ordinaria, che potrà fissarne limiti ed ambiti di disciplina, compresa l'attribuzione ai soci del diritto di opzione.

E' vietata la emissione di obbligazioni in cui remunerazione periodica degli interessi sia commisurata, in tutto o in parte, agli utili di bilancio della società. E' vietata la emissione di obbligazioni convertibili al portatore.

ASSEMBLEE

ART. 9

L'assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci se anche assenti o dissenzienti.

ART. 10

Ogni azione attribuisce un voto nell'assemblea, escludendosi espressamente qualsiasi altra modalità di attribuzione.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, a cura del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge; la convocazione è obbligatoria altresì nei casi previsti dall'art. 2367 C.C..

Le competenze dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono determinate a mente degli artt. 2364 e 2365 del Codice Civile, integrati dalle norme del presente statuto; rimangono altresì di competenza dell'assemblea le deliberazioni riguardanti la costituzione di patrimoni destinati e l'assunzione di finanziamenti destinati ai sensi degli artt. 2447/bis-2447/decies del Codice Civile.

ART. 11

L'assemblea è convocata con avviso comunicato ai

soci, al domicilio di cui al precedente art. 4), con mezzi anche indicati dai soci stessi, ma che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, quindici nel caso di assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

L'avviso di convocazione potrà prevedere le date di una seconda e terza convocazione eventuali, per i casi in cui nelle adunanze precedenti l'assemblea non si sia legalmente costituita; il tutto da svolgersi entro e non oltre trenta giorni dalla data di prima convocazione e con divieto di tenere le assemblee di ulteriore convocazione il medesimo giorno della convocazione precedente.

Le assemblee sono validamente costituite in forma totalitaria ai sensi dell'art. 2366, quarto comma, del Codice Civile.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine può essere elevato sino a centottanta giorni nei casi specificamente indicati all'ultimo comma dell'art. 2364 C.C..

ART.12

L'avviso di convocazione dell'assemblea potrà

contenere, oltre le indicazioni di legge, l'obbligo di deposito delle azioni presso la sede sociale o istituto di credito indicati nell'avviso stesso, ai fini della legittimazione all'intervento, sino a tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, anche con divieto di ritiro prima che l'assemblea abbia avuto luogo; nel caso che le azioni non siano emesse l'avviso di convocazione potrà stabilire che legittimati all'intervento siano i soci iscritti nel libro soci sino a un termine di tre giorni prima quello fissato per l'adunanza di prima convocazione.

ART. 13

Chiunque abbia diritto all'intervento nell'assemblea potrà farsi rappresentare mediante semplice delega conferita per iscritto, anche sull'avviso di convocazione, ad altra persona purché non sia amministratore, Sindaco o dipendente della società.

I documenti relativi alla rappresentanza devono essere conservati negli atti della società.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'adunanza.

ART.14

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento l'assemblea stessa è presieduta dalla

persona designata dagli intervenuti scelta anche tra i non soci.

Gli intervenuti all'assemblea nominano il Segretario e, se lo crederanno opportuno, due scrutatori.

Il Presidente dell'assemblea verifica la legittimazione degli intervenuti, sulla base dell'eventuale deposito dei titoli di cui al precedente art. 13), oppure dietro esibizione dei certificati azionari; può ammettere ai lavori assembleari soggetti non aventi diritto a parteciparvi, purchè ci sia interesse della società; sceglie le modalità di voto, purchè palesi.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di

percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I verbali delle assemblee saranno trascritti nell'apposito libro e firmati dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

ART.15

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Essa delibera con il voto di tanti soci che

rappresentino la maggioranza del capitale presente.

ART.16

L'assemblea straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE - FIRMA - RAPPRESENTANZA SOCIALE

ART. 17

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di nove o undici membri, dei quali, rispettivamente, cinque o sei saranno nominati dalla Provincia di Perugia a norma dell'art. 2458 C.C.

Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è stabilito dall'assemblea dei soci all'atto della nomina.

I membri nominati dalla Provincia di Perugia saranno così ripartiti e scelti:

- tre su designazione diretta del Presidente della Provincia di Perugia;
- due, o tre nel caso il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia di undici, designati dal Presidente della Provincia in rappresentanza dei Comuni soci su proposta dei

relativi Sindaci.

Per la nomina dei membri rimanenti l'assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione dovrà deliberare con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, mentre in seconda convocazione dovrà deliberare con almeno il voto favorevole dell'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà essere scelto tra i membri designati dalla Provincia di Perugia.

Nell'ipotesi in cui venga a mancare o vengano a mancare o a cessare dalla carica uno o più amministratori tra quelli scelti dalla Provincia di Perugia, la sostituzione avverrà conferendo l'incarico alla persona designata dalla Provincia di Perugia stessa.

I membri del Consiglio durano in carica sino ad un massimo di tre esercizi, più precisamente sino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio per il quale sono stati nominati.

Gli amministratori hanno il domicilio dichiarato nell'atto dell'accettazione o comunicato

successivamente alla società.

Gli amministratori possono essere scelti anche tra i non soci.

ART.18

Il Consiglio di Amministrazione ha le più ampie facoltà essendo allo stesso deferito tutto ciò che dalla legge e dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'assemblea.

In definitiva il Consiglio ha i più ampi poteri per l'attuazione dell'oggetto sociale e quindi per la gestione ordinaria e straordinaria della società nei limiti dell'oggetto sociale medesimo, con facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione ed il conseguimento dello scopo sociale, nei limiti di legge.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, alla nomina del Presidente che avrà la firma e la rappresentanza della società in giudizio e di fronte ai terzi e il potere di convocare l'assemblea dei soci.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione avrà, oltre a tutti i poteri in precedenza fissati, la facoltà di delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad

uno o più consiglieri e/o ad un Comitato Esecutivo, determinandone l'estensione; una delega non esclude l'altra; la firma sociale spetta a ciascun amministratore nei limiti dei poteri delegati.

La presidenza del Comitato Esecutivo, se nominato, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, tramite il Presidente, potrà nominare institori e rilasciare procure speciali anche a persone estranee al Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso fissandone il compenso; il segretario del Consiglio di Amministrazione può anche essere il Segretario del Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore scelto tra le persone provviste di elevate capacità tecnico amministrative unitamente a comprovata esperienza e professionalità.

Al fine del perseguimento dell'oggetto sociale il Consiglio di Amministrazione potrà anche decidere di creare un Comitato Tecnico Scientifico.

La composizione e l'organizzazione del Comitato Tecnico Scientifico sono stabilite con atto del

Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso sono membri del Comitato Tecnico Scientifico, se costituito:

- 1) il Direttore dell'Agenzia per l'Energia e l'Ambiente della Provincia di Perugia o Tecnico da lui designato;
- 2) un tecnico designato dal Presidente della Provincia di Perugia;
- 3) un rappresentante dell'Università degli Studi di Perugia.

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 C.C..

ART. 19

Il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione ogni volta lo giudichi opportuno o necessario, oppure quando due consiglieri o un sindaco effettivo ne facciano richiesta per iscritto con specifica indicazione degli oggetti da portare all'ordine del giorno.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione, da chiunque effettuata, deve essere indirizzata a mezzo lettera raccomandata r.r. da spedirsi al domicilio dei consiglieri e dei sindaci almeno 8 (otto) giorni

prima di quello fissato per la seduta con indicazione sommaria degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza le convocazioni possono farsi per telegramma e/o telefax anche in termine più breve, ma in modo da non rendere eccessivamente gravosa ai consiglieri la partecipazione ai lavori.

Qualora il Presidente o il Consigliere più anziano non provveda alla convocazione in loro vece provvede il Presidente del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche senza l'osservanza delle predette formalità quando siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale, a meno che qualcuno degli intervenuti si dichiari non sufficientemente informato sugli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sussistano le garanzie di cui all'art. 14) del presente statuto.

ART. 20

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal

Presidente o, in caso di impedimento o assenza, dal Consigliere più anziano.

ART. 21

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, sono fatte constare su appositi registri dei verbali.

ART. 22

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

L'assemblea potrà, inoltre, assegnare agli amministratori un compenso annuo.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è fissata con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 2389 del Codice Civile.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

ART. 23

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile.

Qualora tuttavia la legge lo imponga, il controllo contabile è esercitato da un revisore o da una società di revisione, in possesso dei requisiti di legge, che saranno nominati dall'assemblea e dureranno in carica tre esercizi.

L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei componenti.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 C.C.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni

novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 14) del presente statuto.

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata anche da singoli soci.

Agli effetti dell'art. 2408, comma secondo C.C. la denuncia al Collegio Sindacale può esser fatta da ogni socio.

La denuncia al Tribunale di cui all'art. 2409 C.C. può esser fatta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.

TITOLO VI

BILANCIO ED UTILI

ART. 24

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 30 giugno di ogni anno; alla fine di ogni esercizio dovrà redigersi a cura degli amministratori il bilancio a norma di legge.

ART. 25

Gli utili netti, risultanti del bilancio approvato

dall'assemblea, saranno ripartiti come segue:

- il 5% alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il restante 95% a remunerazione delle azioni, salvo che l'assemblea disponga di destinarli a particolari riserve la cui distribuzione, in tutto o in parte, potrà essere deliberata in successivi esercizi.

ART. 26

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva legale dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

TITOLO VII

SCIoglimento

ART. 27

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 C.C.;

- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437-quater C.C.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatorio.

Per l'ulteriore disciplina della società in liquidazione si rinvia alle norme di legge in materia.

